

Civile Decr. Sez. 5 Num. 30002 Anno 2025

Presidente:

Relatore:

Data pubblicazione: 13/11/2025

DECRETO

sul ricorso iscritto al n. 743/2025 R.G. proposto da:

ANTONELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N. 20, presso lo studio dell'avvocato RAMPINI ERNESTO (RMPRST57H03H501F) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

, ANTONELLI ALESSIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO N. 20, presso lo studio dell'avvocato RAMPINI ERNESTO (RMPRST57H03H501F) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

ADER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonchè

contro

ADER

-intimato-

avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO
LAZIO n.7844/2024 depositata il 27/12/2024

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi
dell'art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla
comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte
ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che – a norma dell'art. 380-bis, secondo
comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione ai
sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell'art. 391, secondo comma, c.p.c., deve
provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in
dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 31/10/2025

Dott. Andrea Penta